

COMUNE DI CANAZEI
PROVINCIA DI TRENTO

COMUN DE CIANACEI
PROVINCIA DE TARENT



PRG

PIANO REGOLATORE GENERALE

ESTRATTO NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE **RAFFRONTO**

Approvazione di un piano attuativo ai sensi dell'art. 49 comma 4 della L.P. 15/2015 - VARIANTE NON SOSTANZIALE al PRG

PIANO ATTUATIVO – *Realizzazione del nuovo Campeggio in località Alba di Canazei ai sensi dell'art. 58Ter del PRG vigente dal 05.10.2023. (Ex Piano di riqualificazione Urbana 04 "PU04" ai sensi dell'art.10, comma 2 del PRG vigente sino al 05.10.2023)*

~~Adozione preliminare~~
Adozione definitiva

Modifiche introdotte dalla VARIANTE NON SOSTANZIALE

PROGETTO REDATTO DA:
Arch. Ongari Andrea

Art. 58Ter D11 Aree per campeggio

1. La zona individuata in loc. Alba di Canazei è destinata alle strutture ricettive all'aperto. Il PRG si attua nel rispetto della legislazione provinciale e dei regolamenti vigenti in materia.

2. E' ammessa la realizzazione di strutture ricettive all'aperto così come ~~definiti~~ definite dall'art. 3 della L.P. n. 19/2012 e ~~succ.~~ come dettagliate dal regolamento di esecuzione ~~d.d. 31 luglio 2013 di cui al D.P.P 15 luglio 2013, n°12-114/Leg. fabbricati destinati a servizi e alle attrezzature del camping (quali servizi igienici, spacci alimentari, bar, ristoranti e altro) e le unità abitative fisse (quali bungalow, suite, case sugli alberi etc.)~~.

3. All'interno delle zone per campeggio sono ammesse strutture fisse nei limiti della disciplina provinciale e costituite da: ~~fabbricati destinati a servizi e attrezzature del campeggio (quali servizi igienici, spacci alimentari, bar, ristoranti e altro) e le unità abitative fisse (quali bungalow, camere, case sugli alberi etc).~~ E' ammessa la realizzazione di un alloggio per il gestore con una SUN massima di mq. 120 come previsto dall'art. 119 della L.P. 15/2015.

4. Le piantumazioni e le sistemazioni a verde in generale devono fare ricorso a essenze autoctone con impianto variegato per incentivarne l'apporto didattico (es.: indicazioni didascaliche su tabelle esplicative...).

5. La realizzazione dell'area a campeggio di cui ai commi precedenti è subordinata all'approvazione di un Piano attuativo ai sensi dell'art. 49 c.4 della L.P. 15/2015 per la definizione delle caratteristiche architettoniche e distributive dell'intervento, con particolare attenzione alla definizione di un rapporto equilibrato tra spazi aperti e costruito. Il Piano attuativo definirà nel dettaglio anche la ricettività dell'area e le tipologie costruttive e decorative dei manufatti delle strutture ricettive.

6. Al fine di ~~dare opportuni spazi e servizi anche al evitare la commistione tra gli ospiti del campeggio e i camperisti itineranti~~ turismo itinerante, il Piano attuativo potrà prevedere, all'interno dell'area a campeggio, l'individuazione di un'area attrezzata per autocaravan.

7. Interventi ammessi:

- interventi di nuova costruzione;
- interventi di sistemazione del terreno;
- in previsione, per gli interventi sull'edilizia esistente si ammettono: manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia, interventi di demolizione. Non sono ammessi ampliamenti volumetrici oltre i parametri urbanistici di zona e non è ammesso il cambio d'uso se non per uso conforme alla destinazione prevalente di cui la presente articolo.

8. Parametri urbanistici ed edilizi:

- $Uf_{base} = 0.17$ mq/mq. Al fine di favorire lo sviluppo di un'offerta turistica di elevata qualità sono stabiliti i seguenti incrementi dell'indice di fabbricazione:

+0.03 mq/mq rispetto la parametro base (Uf_{base}) se si raggiungono le 4* (4 stelle);

+0.06 mq/mq rispetto la parametro base (Uf_{base}) se si raggiungono le 5* (5 stelle);

- H massima dell'edificio (ai fini delle distanze) e altezza del fronte = 11,50 m, numero di piani fuori terra: **4 per l'edificio principale adibito a centro servizi ad ospitare i servizi;**

- H massima dell'edificio (ai fini delle distanze) e altezza del fronte = ~~10,50 m~~, 8,50 m numero di piani fuori terra: **3 per l'edificio adibito a corpo suite ad ospitare le unità abitative di tipo camere;**

- H massima dell'edificio (ai fini delle distanze) e altezza del fronte = 7,50 m, numero di piani fuori terra: 2 **per le unità abitative di tipo ~~g~~ chalet/baite;**

- H massima delle **case sugli alberi** secondo i criteri stabiliti dal D.P.P. 20/10/2015 n. 16-20 Leg Regolamento di esecuzione dell'articolo 8 bis della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19

~~—È consentita la costruzione di volumi completamente interrati (Vi).~~

- Volumi interrati: *i volumi interrati (Vi) destinati a servizi, autorimessa, depositi e vani tecnici in rapporto di funzionalità con gli edifici in superficie di cui all'art. 3 comma 6 lett. m) punti 6) e 6bis) del RUEP, sono sempre ammessi all'interno del piano attuativo. Volumi interrati con destinazione diversa ~~da vani tecnici, autorimessa e depositi~~ sono ammessi all'interno del piano attuativo nel limite del 100% rispetto al volume lordo fuori terra (Vl) realizzato.*

9. Spazi parcheggio: si applicano le disposizioni contenute al Titolo II Capo 3 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale approvato con Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg. ~~Al fine di favorire la realizzazione di parcheggi interrati o seminterrati si stabilisce che gli stessi non concorrono alla definizione dell'Uf stabilito dalle presenti norme.~~